

# Bollettino di Vigilanza

Anno V n. 12/2017



pubblicato il 31 gennaio 2018



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006  
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile  
Roberto NOVELLI

Indirizzo  
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono  
+39 06 42133.1

Fax  
+39 06 42133.775

Sito internet  
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

---



## Indice

<b>1. PROVVEDIMENTI.....</b>	<b>5</b>
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE .....	7
<b>Provvedimento n. 66 del 18 dicembre 2017</b> Criteri di determinazione delle indennità spettanti, ai sensi degli articoli 246, comma 3 e 280, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in liquidazione coatta amministrativa. indennità spettanti ai commissari liquidatori di imprese non autorizzate.....	7
<b>Provvedimento n. 67 del 21 dicembre 2017</b> Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016 .....	14
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE .....	17
<b>Provvedimento n. 0229647/17 del 19 dicembre 2017</b> Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione della partecipazione di controllo in Cargeas Assicurazioni S.p.A. da parte di BNP Paribas S.A., per il tramite di BNP Paribas Cardif S.A.. Provvedimento. ....	17
<b>Provvedimento n. 0231077/17 del 20 dicembre 2017</b> Net Insurance S.p.A. - Autorizzazione a estendere l'esercizio dell'attività assicurativa diretta a tutti i rischi del ramo danni 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.....	18
1.3 MODIFICHE STATUTARIE .....	19
<b>Provvedimento n. 0219853/17 del 4 dicembre 2017</b> ABC Assicura S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. ....	19
<b>Provvedimento n. 0219854/17 del 4 dicembre 2017</b> Berica Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	20
<b>Provvedimento n. 0229650/17 del 19 dicembre 2017</b> Cargeas Assicurazioni S.p.A. - modifiche statutarie. Provvedimento.....	21
<b>Provvedimento n. 0230141/17 del 19 dicembre 2017</b> CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento. ....	22
<b>Provvedimento n. 0232100/17 del 21 dicembre 2017</b> Arca Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	23
<b>Provvedimento n. 0232101/17 del 21 dicembre 2017</b> Arca Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	24
<b>2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....</b>	<b>49</b>

OMISSIS

## OMISSIS

<b>3. PARERI RESI ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)</b> .....	88
<b>Parere del 6 ottobre 2017</b>	
Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo di Banca Monte Paschi di Siena da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ....	90
<b>Parere del 24 ottobre 2017</b>	
Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo da parte della società BNP Paribas Cardif S.A. di Cargeas Assicurazioni S.p.A .....	93
<b>4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO</b> .....	96
4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	98
<b>5. ALTRE NOTIZIE</b> .....	102
5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
Comunicazione del trasferimento del portafoglio danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Garantie Assistance con sede in Francia a Filassistance International con sede in Francia. ....	104
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Zilveren Kruis Ziektkostenverzekeringen N.V. a Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. e da Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. a Achmea Zorgverzekeringen N.V., tutte con sede nei Paesi Bassi. ....	104

# **1. PROVVEDIMENTI**

---



## **1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE**

Provvedimento n. 66 del 18 dicembre 2017

**Criteri di determinazione delle indennità spettanti, ai sensi degli articoli 246, comma 3 e 280, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in liquidazione coatta amministrativa. indennità spettanti ai commissari liquidatori di imprese non autorizzate.**

### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 con cui all'ISVAP è subentrato l'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private (di seguito CAP) ed, in particolare, l'art. 246, comma 3, il quale dispone che le indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa sono determinate dall'IVASS in base ai criteri da esso stabiliti e sono a carico dell'impresa sottoposta alla procedura;

VISTO l'art. 280, comma 3, CAP il quale prevede che le indennità spettanti agli organi della procedura, nel caso di nomina delle medesime persone negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, sono determinate dall'IVASS valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure del gruppo;

VISTO altresì che l'art. 341, comma 1, CAP il quale stabilisce, tra l'altro, che l'art. 246, comma 3, si applica a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private;

RILEVATA l'esigenza di prevedere nuovi criteri di determinazione delle indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate e non autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, maggiormente aderenti all'opera professionale da essi svolta ed orientati al raggiungimento delle finalità primarie della liquidazione e al contenimento dei tempi di durata della procedura, in sostituzione di quelli contenuti nel provvedimento dell'ISVAP del 9 marzo 2007, n. 2509;

TENUTO CONTO di quanto già previsto dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni) e dai criteri stabiliti nel TUB (d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), fatte salve le specificità della liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione;



TENUTO ALTRESI' CONTO delle previsioni contenute nella legge 19 ottobre 2017 , n. 155 di delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, , dove, all'articolo 2, comma 1, lettera l), si sottolinea, come principio generale, la necessità di *“ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure”*;

adotta il seguente

## **PROVVEDIMENTO**

### **INDICE**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1 (Oggetto e finalità)

#### **CAPO II – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DELL'ORGANO DELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA**

##### **SEZIONE I - IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA E GRUPPI ASSICURATIVI**

Art. 2 (Indennità spettanti al commissario liquidatore)

Art. 3 (Modalità di liquidazione delle indennità)

Art. 4 (Acconti)

Art. 5 (Cessazione anticipata dall'incarico e sostituzione di commissari)

Art. 6 (Rimborso delle spese spettante al commissario liquidatore)

Art. 7 (Indennità e rimborso delle spese spettanti ai componenti del comitato di sorveglianza)

Art. 8 (Indennità e rimborso delle spese spettanti agli organi della procedura in caso di concordato)

Art. 9 (Liquidazione dei gruppi assicurativi)

##### **SEZIONE II – IMPRESE NON AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA**

Art. 10 (Indennità e rimborso delle spese spettanti al commissario liquidatore)

#### **CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 11 (Abrogazioni)

Art. 12 (Procedure liquidatorie già in essere)

#### **CAPO IV – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE**

Art. 13 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

**Capo I  
(Disposizioni di carattere generale)**

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. Il presente provvedimento definisce nuovi criteri per la determinazione delle indennità spettanti agli organi della procedura liquidatoria, al fine di contemperare il principio di giusta remunerazione dell'opera professionale con quello di economicità dell'azione amministrativa e di perseguire il contenimento dei tempi di durata della procedura.

**Capo II  
(Criteri per la determinazione delle indennità spettanti agli organi della  
procedura liquidatoria)**

**Sezione I  
(Imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e gruppi assicurativi)**

Art. 2  
(Indennità spettanti al commissario liquidatore)

1. Al commissario liquidatore spetta un'indennità commisurata allo stato passivo accertato e un'indennità commisurata all'attivo realizzato.
2. L'indennità commisurata allo stato passivo accertato è calcolata secondo il seguente criterio per fasce:

- Fino a € 75.000.000	€ 100.000
- Da € 75.000.000,01 a € 300.000.000	€ 200.000
- Da € 300.000.000,01 a € 3.000.000.000	€ 300.000
- Da € 3.000.000.000,01 a € 5.000.000.000	€ 400.000
- Oltre € 5.000.000.000	€ 500.000
3. L'indennità commisurata all'attivo realizzato è calcolata dall'IVASS applicando, secondo una progressività per scaglioni, le aliquote percentuali regressive di seguito indicate all'ammontare dell'attivo realizzato:

- Fino a € 20.000.000	0,50%
- Da € 20.000.000,01 a € 100.000.000	0,45%
- Da € 100.000.000,01 a € 1.000.000.000	0,20%
- Da € 1.000.000.000,01 a € 5.000.000.000	0,09%
- Oltre € 5.000.000.000	0,07%

Art. 3  
(Modalità di liquidazione delle indennità)

1. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 sono definitivamente determinate dall'IVASS, su istanza motivata del commissario liquidatore, in occasione del rilascio dell'autorizzazione al deposito degli atti di cui all'art. 261, comma 1, CAP. La liquidazione delle indennità è comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale, previa autorizzazione dell'IVASS.
2. Nel caso di nomina di due o più commissari liquidatori per una o più imprese, l'indennità complessiva è aumentata di una percentuale pari al 40% ed è ripartita fra i commissari in ragione dell'impegno profuso da ognuno.

3. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 non spettano al commissario liquidatore che sia stato revocato dall'incarico ai sensi dell'art. 246, comma 2, del CAP. Nel caso in cui prima della revoca dell'incarico siano stati corrisposti al commissario liquidatore acconti sulle indennità ai sensi dell'art. 4, questi restano definitivamente acquisiti a suo favore in relazione all'attività pregressa svolta.
4. Il compenso complessivo degli organi di liquidazione, così come determinato sulla base dei criteri sin qui descritti, può essere incrementato o ridotto in misura non superiore al 50%. L'aumento può essere applicato tenuto conto dei seguenti criteri: a) complessità degli adempimenti svolti; b) delicatezza del contesto ambientale; c) celerità dell'azione degli organi; d) mantenimento, dopo la chiusura della procedura, della legittimazione processuale nell'ipotesi di cui all'art. 261, commi 7 e 8 CAP; e) contenimento dei costi; f) assunzione dell'incarico relativo alla liquidazione dei sinistri RC auto. La riduzione, invece, può essere prevista nel caso di sostituzione degli organi liquidatori da parte dell'IVASS, di non sollecito svolgimento dell'azione degli organi, di particolare semplicità della gestione liquidatoria, di ritardi negli adempimenti, di rilievi all'attività degli organi da parte della Vigilanza, di un ammontare particolarmente rilevante di spese di procedura in relazione alla complessità della liquidazione.
5. Nella determinazione del compenso complessivo, particolare rilevanza sarà data alla celerità dell'azione ed al contenimento delle spese.

Art. 4  
(Acconti)

1. Nel corso della procedura, a seguito del deposito dello stato passivo da parte del commissario liquidatore, è disposto un acconto pari al 50% sull'indennità di cui all'art. 2, comma 2.
2. Dopo la distribuzione di somme ai creditori a titolo di acconto o di riparto parziale, su istanza motivata del commissario liquidatore e previa autorizzazione dell'IVASS, possono essere disposti acconti anche sull'indennità commisurata all'attivo, tenendo conto dei criteri e dei limiti indicati dall'art. 2, comma 3; dall'art. 3, commi 1 e 2; e dall'art. 5. Gli acconti sull'attivo realizzato sono calcolati utilizzando l'aliquota media determinata in funzione dell'attivo realizzabile ed applicando la riduzione del 50% di cui al comma 4 dell'art. 3.
3. Eccezionalmente possono essere disposti acconti sull'indennità commisurata all'attivo anche qualora la complessità della procedura liquidatoria abbia comportato un rilevante impegno da parte del commissario liquidatore cui siano conseguiti effetti positivi sull'ammontare dell'attivo realizzato e non sia temporaneamente possibile distribuire somme ai creditori.
4. Nel corso della procedura possono essere disposti acconti anche in favore dei componenti del comitato di sorveglianza, sulla base dell'indennità loro spettante ai sensi dell'art. 7 e secondo quanto previsto dal comma 1, del presente articolo.

Art. 5  
(Cessazione anticipata dall'incarico e sostituzione di commissari)

1. Nel caso in cui il commissario liquidatore cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura, l'indennità è determinata in funzione sia del passivo accertato, tenendo conto dello stato passivo depositato e delle successive modificazioni intervenute a seguito delle eventuali opposizioni, impugnazioni e domande tardive, sia dell'attivo realizzato. Ai fini del calcolo dell'indennità commisurata all'attivo realizzato si applica l'aliquota media determinata tenuto conto dell'attivo complessivamente realizzato al termine della procedura di liquidazione.

## Provvedimenti

---

2. Ove si verificassero una o più sostituzioni del commissario liquidatore, le indennità di cui all'art. 2, commi 2 e 3 sono calcolate per ognuno in funzione del passivo accertato e dell'attivo realizzato, tenendo conto delle problematiche affrontate e risolte, del contributo complessivamente fornito alle operazioni liquidatorie e dell'intero importo realizzato al termine della procedura.
3. Qualora l'attività svolta abbia comportato un impegno rilevante pur non implicando effetti significativi sul passivo accertato o sull'attivo realizzato, può essere riconosciuta una somma a titolo forfetario nella misura massima di €50.000.

### Art. 6

(Rimborso delle spese spettante al commissario liquidatore)

1. Al commissario liquidatore spetta il rimborso delle spese strettamente pertinenti al suo incarico, sostenute in base a criteri di economicità ed efficienza e documentalmente provate in originale.

### Art. 7

(Indennità e rimborso delle spese spettanti ai componenti del comitato di sorveglianza)

1. Al Presidente ed agli altri componenti del comitato di sorveglianza spetta un'indennità commisurata al passivo accertato, calcolata nei tempi di cui all'art. 3, comma 1 applicando il seguente criterio per fasce:
  - Fino a € 300.000.000 € 40.000
  - Oltre € 300.000.000 € 60.000
2. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai componenti del comitato di sorveglianza che siano stati revocati dall'incarico ai sensi dell'art. 246, comma 2, CAP. Nel caso in cui prima della revoca dell'incarico siano stati corrisposti ai componenti del comitato di sorveglianza acconti sull'indennità, secondo quanto previsto dall'art. 4, questi restano definitivamente acquisiti a loro favore in relazione all'attività pregressa svolta.
3. Il compenso complessivo degli organi di liquidazione, così come determinato sulla base dei criteri sin qui descritti, può essere incrementato o ridotto in misura non superiore al 50%, secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 4.
4. Per i membri del comitato di sorveglianza possono essere fissati compensi differenziati, in ragione del diverso impegno profuso da ciascuno.
6. Ove si verificassero una o più sostituzioni dei componenti del comitato di sorveglianza, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata per ognuno dei componenti in funzione del passivo accertato e dell'attivo realizzato, tenendo conto delle problematiche affrontate e risolte, del contributo complessivamente fornito alle operazioni liquidatorie e dell'intero importo realizzato al termine della procedura.
7. A tutti i componenti del comitato di sorveglianza spetta il rimborso delle spese strettamente pertinenti al loro incarico, sostenute in base a criteri di economicità ed efficienza e documentalmente provate in originale.

### Art. 8

(Indennità e rimborso delle spese spettanti agli organi della procedura in caso di concordato)

1. In caso di concordato ai sensi degli artt. 262 e 263 CAP, trova applicazione per il commissario liquidatore e per gli altri organi della procedura la disciplina delle indennità e del rimborso spese di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Fatta salva la possibilità di acconti ai sensi dell'art. 4, ai fini della determinazione delle indennità si tiene conto dell'attività da compiere nell'esecuzione del concordato e la sua liquidazione è subordinata all'avvenuta esecuzione degli adempimenti concordatari e alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

Art. 9

(Liquidazione dei gruppi assicurativi)

1. Alle società del gruppo assicurativo poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 278 del CAP, si applicano gli articoli della prima sezione del presente provvedimento.
2. Ai fini del calcolo della quota commisurata all'attivo non si tiene conto della parte dell'attivo realizzata e distribuita a favore di altre entità del gruppo. L'attivo realizzato è inoltre considerato al netto di eventuali finanziamenti ricevuti da altre entità del gruppo.
3. Ai fini del calcolo della quota commisurata al passivo si tiene conto di tutte le passività delle società in liquidazione coatta facenti capo al gruppo assicurativo, determinando un'indennità unitaria. Nel caso in cui la definizione dello stato passivo delle diverse società del gruppo avvenga in periodi temporali diversi, possono essere erogati acconti secondo un principio di proporzionalità.

**Sezione II**

**(Imprese non autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa)**

Art. 10

(Indennità e rimborso delle spese spettanti al commissario liquidatore)

1. L'indennità spettante al commissario liquidatore di imprese non autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e per le quali saranno aperte procedure di liquidazione coatta amministrativa è determinata dall'IVASS in base alle disposizioni contenute nel D.M. 25 gennaio 2012, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante i compensi spettanti ai curatori fallimentari.
2. Nel caso in cui dall'applicazione dei criteri dettati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 risulti una misura dell'indennità inferiore a € 10.000,00, l'indennità resta fissata nell'importo predetto.
3. Al commissario liquidatore spetta il rimborso delle spese strettamente pertinenti al suo incarico, sostenute in base a criteri di economicità ed efficienza e documentalmente provate in originale.
4. Le indennità e le spese del commissario liquidatore sono a carico dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa.

**Capo III**

**(Disposizioni transitorie e finali)**

Art. 11

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel provvedimento dell'ISVAP n. 2509 del 2007.
2. Le disposizioni del provvedimento di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione in via transitoria esclusivamente per le procedure liquidatorie in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e limitatamente a quanto disposto dall'art. 12.

Art. 12

(Procedure di liquidazione coatta amministrativa già in essere)

1. Il compenso dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento è costituito unicamente dalla quota variabile di cui al comma 4 dell'art. 1 del provvedimento abrogato n. 2509/2007, recante l'individuazione delle aliquote percentuali applicabili. È fatta salva la disciplina di cui all'art. 5 del presente provvedimento in materia di sostituzioni dei commissari liquidatori.
2. In alternativa all'applicazione del criterio di cui al precedente comma, al commissario liquidatore che chiude una procedura di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, può essere riconosciuto un compenso fino al raggiungimento della misura massima complessiva di € 50.000, dedotto quanto già maturato o percepito e tenuto conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della complessità della procedura, delle spese effettuate e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni. In tal caso, ai componenti del comitato di sorveglianza può essere corrisposta un'indennità pari al 10% di quella spettante al commissario liquidatore. Nel caso di nomina di due o più commissari liquidatori, si applica l'art. 3, comma 2, del presente provvedimento.
3. Gli organi liquidatori delle procedure aperte a far data dal 1.1.2010, al momento della presentazione del bilancio e del riparto finale, possono optare per le indennità calcolate ai sensi del presente provvedimento, dedotti tutti i compensi – sia nella parte fissa che variabile – erogati agli organi della liquidazione in vigenza del precedente regime.
4. In relazione alle procedure liquidatorie aperte prima del 1.1.2010 è riconosciuto un compenso premiale fino a tre quote predeterminate, così come calcolate ai sensi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del precedente provvedimento. Tale compenso è destinato esclusivamente agli organi della liquidazione che provvedano al deposito della documentazione finale entro il 1.1.2021.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle liquidazioni coatte amministrative degli enti di gestione fiduciaria ancora aperte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
6. Nel caso di chiusura di procedure liquidatorie mediante concordato, si applicano i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. In relazione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa con giudizi in corso, si applica la disciplina di cui al provvedimento abrogato n. 2509/2007, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

**Capo IV – Entrata in vigore**

Art. 13

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul bollettino dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.
2. Le disposizioni del presente provvedimento entrano in vigore il 20 dicembre 2017.

Per il Direttorio Integrato  
Il Presidente

Provvedimento n. 67 del 21 dicembre 2017

**Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3 del provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'articolo 13 rubricato "Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, disciplinante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito della procedura di risarcimento diretto regolata dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016, recante "Modifiche ed integrazioni al Provvedimento IVASS n. 18";



CONSIDERATO che il Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, all'articolo 5, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i limiti per il calcolo delle compensazioni di cui alla gestione CARD-CID;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 del citato articolo 5, l'IVASS rende noti i suddetti limiti, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

## **DISPONE**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente Provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per i sinistri accaduti nell'esercizio 2018, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione CARD-CID, ai sensi degli articoli 3 e 5 del Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016 (di seguito: Provvedimento n. 18).

### **Art. 2 (Soglie minime dei premi raccolti)**

1. Le imprese integrano le compensazioni dei pagamenti per i sinistri accaduti nell'esercizio 2018 che avvengono ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 18 luglio 2006 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del Provvedimento n. 18 se nel suddetto esercizio contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a:
  - a) 5 milioni di euro per la macroclasse "ciclomotori e motocicli";
  - b) 40 milioni di euro per la macroclasse "autoveicoli".
2. Entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, l'IVASS comunica alla Stanza di Compensazione, distintamente per le macroclassi "ciclomotori e motocicli" e "autoveicoli", l'elenco delle imprese che hanno raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1.



Art. 3  
(Misura dei percentili)

1. I percentili utilizzati per la determinazione dell'importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo sono i seguenti:
  - a) per la macroclasse "ciclomotori e motocicli" il percentile minimo è il 12° e quello massimo è il 98°;
  - b) per la macroclasse "autoveicoli" il percentile minimo è il 13° e quello massimo è il 98°.

Art. 4  
(Differenziali percentuali massimi tra incentivi e penalizzazioni)

1. Per la macroclasse "ciclomotori e motocicli", il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) è stabilito come segue:
  - a) variabile "costo medio dei sinistri subiti": delta pari al 7% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
  - b) variabile "dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti": delta pari al 5%;
  - c) variabile "velocità di liquidazione dei sinistri subiti": delta pari all'1%.
2. Per la macroclasse "autoveicoli", il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta), è stabilito come segue:
  - a) variabile "costo medio dei sinistri subiti": delta pari al 7% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;
  - b) variabile "dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti": delta pari al 7%;
  - c) variabile "velocità di liquidazione dei sinistri subiti": delta pari al 1%.

Art. 5  
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento, pubblicato sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Il Consigliere  
(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

## **1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE**

Provvedimento n. 0229647/17 del 19 dicembre 2017

**Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione della partecipazione di controllo in Cargeas Assicurazioni S.p.A. da parte di BNP Paribas S.A., per il tramite di BNP Paribas Cardif S.A.. Provvedimento.**

Con istanza presentata in data 21 settembre 2017, integrata in data 22 settembre 2017, BNP Paribas S.A. e BNP Paribas Cardif S.A. hanno chiesto l'autorizzazione ad assumere, rispettivamente in via indiretta e diretta, la partecipazione di controllo pari al 50% più un'azione di Cargeas Assicurazioni S.p.A.. L'acquisizione di detta partecipazione comporta, unitamente alla partecipazione pari al 50% meno un'azione già detenuta dai medesimi soggetti, il controllo totalitario di Cargeas Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'articolo 68 del richiamato decreto legislativo, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione all'assunzione del controllo in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, BNP Paribas S.A. ad assumere, per il tramite di BNP Paribas Cardif S.A., il controllo di Cargeas Assicurazioni S.p.A..

Per il Direttorio Integrato  
Il Presidente

Provvedimento n. 0231077/17 del 20 dicembre 2017

**Net Insurance S.p.A. - Autorizzazione a estendere l'esercizio dell'attività assicurativa diretta a tutti i rischi del ramo danni 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Provvedimento.**

Con comunicazione del 28 settembre 2017 Net Insurance S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione ad estendere l'attività assicurativa diretta nel ramo 15 (cauzione) ai rischi oggetto di esclusione del precedente provvedimento di autorizzazione dell'ISVAP n. 2444 del 10 luglio 2006.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e del Regolamento Isvap n. 10 del 2 gennaio 2008, la sussistenza dei requisiti stabiliti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della suindicata normativa, Net Insurance S.p.A. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo danni 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alle cauzioni per appalti per opere, servizi, forniture e riscossione imposte nonché alle cauzioni per diritti doganali, pagamento e rimborsi di imposte.

Per delegazione del Direttorio Integrato

### **1.3 MODIFICHE STATUTARIE**

Provvedimento n. 0219853/17 del 4 dicembre 2017

#### **ABC Assicura S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con comunicazione del 21 novembre 2017, ABC Assicura S.p.A. ha trasmesso il verbale dell'Assemblea straordinaria del 13 novembre 2017 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'art. 1, comma 3, dello statuto sociale.

La modifica è dettata dalla necessità di apportare specifici aggiornamenti in adeguamento a disposizioni regolamentari emanate dall'IVASS.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non è in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0219854/17 del 4 dicembre 2017

**Berica Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con comunicazione del 21 novembre 2017, Berica Vita S.p.A. ha trasmesso il verbale dell'Assemblea straordinaria del 13 novembre 2017 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'art. 1, comma 3, dello statuto sociale.

La modifica è dettata dalla necessità di apportare specifici aggiornamenti in adeguamento a disposizioni regolamentari emanate dall'IVASS.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non è in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0229650/17 del 19 dicembre 2017

**Cargeas Assicurazioni S.p.A. - modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con lettera del 18 ottobre 2017, Cargeas Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 17 ottobre 2017 che, in previsione dell'acquisto della partecipazione di controllo da parte di BNP Paribas S.A., per il tramite di BNP Paribas Cardif S.A., ha deliberato di modificare lo statuto sociale. L'efficacia delle modifiche statutarie è subordinata alla realizzazione dell'operazione di trasferimento della suddetta partecipazione di controllo.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'articolo 196 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per il Direttorio Integrato  
Il Presidente

Provvedimento n. 0230141/17 del 19 dicembre 2017

**CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. - Modifica statutaria. Provvedimento.**

Con comunicazione del 6 dicembre 2017, CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. ha trasmesso il verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 30 novembre 2017, ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'art. 2 dello statuto.

La modifica statutaria deliberata riguarda la riformulazione dell'oggetto sociale relativamente al ramo vita III di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0232100/17 del 21 dicembre 2017

**Arca Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con comunicazione del 24 novembre 2017, Arca Vita S.p.A. ha trasmesso il verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 23 novembre 2017 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 5, 8, 14, 15, 17, 20 e 24 dello statuto sociale.

Le principali modifiche statutarie deliberate riguardano, in particolare, l'aggiornamento del periodo di intrasferibilità dei titoli della società ed il quorum deliberativo qualificato del Consiglio di Amministrazione previsto per alcune materie.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato



Provvedimento n. 0232101/17 del 21 dicembre 2017

**Arca Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con comunicazione del 24 novembre 2017, Arca Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso il verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 23 novembre 2017 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 5, 6, 16, 19 e 23 dello statuto sociale.

Le principali modifiche statutarie deliberate riguardano, in particolare, le materie per le quali è previsto un quorum deliberativo qualificato del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

## **2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI**

---



*I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.*

**OMISSIS**



**3. PARERI RESI ALL'AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)**

---



Parere del 6 ottobre 2017

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione.
--

**Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo di Banca Monte Paschi di Siena da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

Si fa riferimento alla nota del 7 settembre 2017, prot. n. 0067764, pervenuta a questo Istituto in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "AGCM") ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di acquisizione del controllo di Banca Monte Paschi di Siena (di seguito "MPS") da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF").

L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo di MPS ad opera del MEF, attuato ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II del decreto legge n. 237 del 23 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 17 febbraio 2017, al fine di evitare o porre rimedio ad una grave perturbazione dell'economia, preservando la stabilità finanziaria. Tale intervento, integralmente determinato dalla legge, consiste in un aumento di capitale di MPS a seguito della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF in deroga all'art. 2441 del c.c.. Dall'operazione conseguirà, al momento dell'entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 18, comma 3, del D.L.237/2016, una partecipazione del MEF al capitale di MPS in misura pari al(OMISSIS) circa.

L'intervento pubblico nel capitale di MPS sarà di natura temporanea tenuto conto del fatto che la possibilità da parte del MEF di mantenere la partecipazione sarà circoscritta ad un arco temporale della durata pari a quella che caratterizza il Piano Industriale presentato dalla banca.

**1. Soggetto acquirente**

Il MEF è un'amministrazione pubblica centrale e, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1990 n. 300, provvede anche alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista.



Il MEF detiene le seguenti partecipazioni nel settore assicurativo:

- Poste Vita S.p.a. per il tramite di Poste Italiane S.p.A<sup>1</sup> della quale il MEF detiene direttamente circa il (OMISSIS) del capitale e, indirettamente, per il tramite di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a<sup>2</sup>. (CDP), un ulteriore (OMISSIS). Poste Vita, a sua volta, detiene il 100% di Poste Assicura S.p.A e di Poste Welfare Servizi s.r.l..
- SACE BT per il tramite di Sace S.p.A della quale detiene il controllo totalitario per il tramite di CDP.

Tuttavia, come rappresentato nella notifica dell'operazione, nonostante il MEF detenga il controllo delle società partecipate, trattandosi di un dicatere governativo, esso di fatto riconosce un certo grado di autonomia agli organi amministrativi di tali società in ordine alla gestione delle medesime. Le società partecipate dal MEF non possono, quindi, considerarsi soggette a comune controllo ma sono amministrate -per ordinaria procedura del MEF - da amministratori indipendenti che, oltre al mandato dell'azionista, valutano esclusivamente l'interesse della singola impresa amministrata; pertanto, in coerenza con la prassi consolidata dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non si ritiene configurabile l'esistenza di un unico gruppo societario, ai sensi del diritto antitrust, riconducibile al MEF.

## 2. Soggetto da acquisire

### **MPS**

MPS è una società per azioni che esercita l'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e della normativa di rango secondario emanata dalle Autorità competenti.

MPS è attiva nell'intermediazione creditizia bancaria, credito al consumo (tramite un accordo sottoscritto con Compass S.p.A.), leasing e factoring (tramite la controllata MPS Leasing & Factoring che a sua volta ha sottoscritto un accordo di distribuzione con Genertel S.p.A.) e risparmio gestito.

MPS è presente nel mercato bancario-assicurativo e opera nella distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni, in qualità di intermediario iscritto dal 5 marzo 2007 nella sezione D del RUI. MPS ha sottoscritto con AXA S.A un accordo di *joint venture* per la produzione e distribuzione di prodotti assicurativi attraverso AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. e Axa MPS Financial DAC. Inoltre MPS distribuisce i prodotti delle società Euler Hermes SA/NV e BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.

In relazione alle partecipazioni in imprese assicurative da parte di MPS, si ritiene utile aggiungere le seguenti informazioni:

---

<sup>1</sup> Poste Italiane S.p.A detiene il 100% di Poste Vita.

<sup>2</sup> Il MEF detiene circa l'83% del capitale di CDP:

- AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., della quale MPS detiene il 50% del capitale sociale, attraverso il possesso diretto di n. 28.449.900 azioni ordinarie e di n. 100 azioni di categoria speciale prive del diritto di voto, è autorizzata al lavoro diretto in tutti i rami vita ed indiretto nei rami I, II, III e IV.  
Dal bilancio 2016 è risultato che l'impresa ha chiuso l'esercizio con un utile di € 197 milioni e dispone di un patrimonio netto di € 1,1 miliardi. (OMISSIS). La compagnia ha il controllo totalitario della predetta società irlandese AXA MPS Financial Limited che opera nel settore assicurativo vita commercializzando prodotti di tipo *Unit* ed *Index linked*.
- AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., della quale MPS detiene 50% del capitale sociale, attraverso il possesso diretto di n. 1.949.900 azioni ordinarie e di n. 100 azioni di categoria speciale prive del diritto di voto, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 (Responsabilità civile generale escluso il rischio energianucleare), 15, 16, 17 e 18 nonché dell'attività riassicurativa nei predetti rami fatta eccezione del ramo 15.

Le due società assicurative sono soggette all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartengono al gruppo assicurativo AXA Italia del quale fanno parte anche la capogruppo AXA Assicurazioni, Quadra Assicurazioni Vita S.p.A., Quadra Assicurazioni S.p.A., la società irlandese AXA MPS Financial Limited nonché il consorzio AXA Italia Servizi S.c.p.a. e due imprese strumentali (Centurion Immobiliare S.p.A. e Distribuzione Previdenza S.r.l.).

In data 1° dicembre 2016 la compagnia assicurativa francese AXA SA e MPS hanno rinnovato fino al 2027 la *partnership* strategica nella *bancassurance* vita e danni e nella previdenza complementare, sottoscritta a marzo del 2007. In base a tale accordo la banca continuerà a distribuire tramite la propria rete degli sportelli i prodotti assicurativi delle predette due società assicurative.

### 3. Conclusioni

Per quanto sopra riportato, l'operazione concerne l'acquisizione di MPS da parte del MEF, nel cui perimetro non possono essere ricompresi – ai fini della determinazione degli effetti sui mercati, in termini di sovrapposizione di quote di mercato a livello nazionale (produzione) o locale (distribuzione) – gli altri soggetti controllati dal MEF.

Ciò considerato, questo Istituto ritiene che l'operazione in oggetto, dato le peculiarità della stessa, non sia in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale del mercato della produzione e della distribuzione assicurativa.

Distinti saluti

Per delegazione del Direttorio integrato

Parere del 24 ottobre 2017

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione.
--

**Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo da parte della società BNP Paribas Cardif S.A. di Cargeas Assicurazioni S.p.A**

Si fa riferimento alla nota del 25 settembre 2017, prot. n. 0071806, pervenuta a questo Istituto in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di acquisizione del controllo esclusivo da parte della società BNP Paribas Cardif S.A. ("BNPPC") di Cargeas Assicurazioni S.p.A ("Cargeas").

L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di BNPPC del controllo esclusivo su Cargeas, impresa attualmente controllata congiuntamente da BNPPC e dalla società Ageas Insurance International NV ("AGEAS"); essa si inserisce nella strategia di crescita intrapresa dalla società di diritto francese BNPPC nel mercato assicurativo italiano, con particolare riferimento al mercato rami danni e al canale bancassurance.

A completamento dell'operazione BNPPC, che attualmente detiene 31.549.999 azioni di Cargeas (che corrispondono ad una percentuale pari al 50% -1), acquisirà da AGEAS la proprietà delle restanti 31.550.001 azioni corrispondenti al 50%+1 del capitale sociale di Cargeas.

Al riguardo si segnala che l'operazione è sottoposta ad autorizzazione da parte di IVASS; l'istruttoria è ancora in corso.

**1. Soggetto acquirente**

BNPPC è una società di diritto francese costituita in forma di société anonyme, a sua volta controllata dalla capogruppo bancaria BNP Paribas S.A. che è a capo dell'omonimo conglomerato finanziario francese, attiva anche nello sviluppo e distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita e danni. BNPPC, è una holding di partecipazione a capo dell'omonimo gruppo assicurativo che detiene numerose partecipazioni in imprese di assicurazione in diversi Paesi europei ed extra-europei. In Italia BNPPC detiene il 100% di Cardif Vita S.p.A. (OMISSIS) e il 50% meno 1 azione di Cargeas Assicurazioni S.p.A. Tra le compagnie controllate francesi figurano la Cardif Assurance Vie (impresa vita) e Cardif Assurance Risques Divers (impresa danni) che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento.

BNPPC é attiva nel mercato della distribuzione di prodotti assicurativi attraverso la rete di filiali della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("BNL") - rete di *retail banking* del Gruppo BNP Paribas in Italia.

BNL può operare come intermediario iscritto dal 1 ottobre 2007 nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi ("RUI") per Cardif Lux Vie S.A., BNP Paribas Cardif Vita - Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A., Cardif Assurance Vie S.A., Old Mutual Wealth Italy S.p.A., Inter partner Assistance, Direct Line Insurance S.p.A., AXA MPS Assicurazioni danni S.p.A., AIG Europe Limited, CF Assicurazioni S.p.A.-Compagnia di Assicurazione per il Credito e la famiglia, Cardif Assurances Risques Divers S.A, Generali Italia S.p.A., Quadra Assicurazioni S.p.A, Cargeas Assicurazioni S.p.A..

### **3. Soggetto acquisito**

Cargeas è stata fondata nel 1985, è operativa dal 1987. E' autorizzata all'esercizio diretto ed indiretto di tutti i rami danni ad eccezione dei rami 14 e 15 per cui non esercita il lavoro indiretto e non possiede partecipazioni né esercita il controllo in altre imprese assicurative.

Per la distribuzione dei propri prodotti l'impresa si avvale prevalentemente del canale bancario ma anche attraverso una rete costituita da n. 71 agenti alla fine del 2016.

La quota di mercato di Cargeas nei rami danni è pari a (OMISSIS) (dato al 31 dicembre 2016).

Cargeas è altresì attiva, attualmente, nel mercato della distribuzione di prodotti assicurativi principalmente attraverso il canale agenziale e quello di Bancassurance con le filiali del gruppo BNL e del gruppo UBI Banca.

### **4. Definizione dei mercati assicurativi interessati**

Il mercato potenzialmente rilevante per la produzione assicurativa è quello costituito dai rami danni che, dal punto di vista geografico, ha ambito nazionale mentre non rilevano, nell'operazione in esame, i rami vita in quanto l'impresa da acquisire non risulta autorizzata in tale settore.

I mercati potenzialmente rilevanti per la distribuzione dei prodotti assicurativi, invece, hanno ambito locale (provinciale).

### **5. Mercato della produzione**

Per quanto attiene al mercato della produzione nazionale di polizze assicurative nei rami danni, si evidenzia che la quota di mercato attualmente posseduta da BNPPC, tramite le sue controllate italiane, è pari (OMISSIS) mentre Cargeas, invece, possiede (OMISSIS)

### **6. Mercato provinciale della distribuzione**

L'IVASS non dispone, su base provinciale, di dati statistici relativi alla distribuzione di prodotti assicurativi ripartiti per singoli canali distributivi e alla distribuzione operata da Rappresentanze estere.

Con riferimento all'operazione in questione si osserva che i soggetti interessati operano indistintamente su tutto il territorio nazionale.

La quota di mercato riconducibile a Cargeas nel mercato assicurativo danni, su tutte le province, non supera il 3% ad eccezione delle province di Varese e Bergamo dove la quota di mercato posseduta è, rispettivamente, del (OMISSIS) edell'(OMISSIS) e , nelle medesime province, il ramo r.c. auto è pari, rispettivamente, al (OMISSIS) e al (OMISSIS) (i dati si riferiscono al 31.12.2016). I dati disponibili presso l'Istituto non consentono di ricostruire con precisione la posizione che il gruppo BNPPC occupa nella distribuzione nelle menzionate province; in ogni caso, pur ipotizzando l'attribuzione per dette province al gruppo BNPPC dell'intera distribuzione - rilevata dai dati in possesso dell'Istituto - di prodotti danni riconducibili alle compagnie per cui BNL distribuisce in qualità di intermediario, la quota di mercato posseduta non supererebbe mai il 20 per cento (cfr. tabella infra) confermando la scarsa significatività delle sovrapposizioni evidenziata anche dalle parti. (OMISSIS)

## **7. Conclusioni**

Considerato quanto sopra, questo Istituto ritiene che l'operazione in oggetto non sia in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale del mercato della produzione e della distribuzione assicurativa mercato danni in quanto non produce sovrapposizioni significative.

Distinti saluti

Per delegazione del Direttorio integrato

## **4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO**

---



#### 4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 411 del 2 dicembre 2017	Procedure di liquidazione – Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di EAST-West Assekuranz AG
C 412 del 4 dicembre 2017	Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Elaine Farrell / Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI) (Causa C-413/15) <i>(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 1 — Responsabilità in caso di danni alla persona causati a qualsiasi passeggero diverso dal conducente — Assicurazione obbligatoria — Effetto diretto — Direttiva 84/5/CEE — Articolo 1, paragrafo 4 — Organismo incaricato di risarcire i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o non assicurato — Invocabilità di una direttiva nei confronti di uno Stato — Condizioni in presenza delle quali un organismo di diritto privato può essere considerato un'emanazione dello Stato e sono ad esso opponibili le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto)</i>
C 416 del 6 dicembre 2017	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8723 — Aviva Investors/ERAFF/Place des Halles shopping centre) Caso ammissibile alla procedura semplificata
C 416 del 6 dicembre 2017	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8684 — La Poste/Generali/Malakoff Médéric/EAP France) Caso ammissibile alla procedura semplificata
L 326 del 9 dicembre 2017	Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE



C 424 del 11 dicembre 2017	Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Stephen Fischer, Anne Fischer, Peter Fischer / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Causa C-192/16) (1) ( <i>Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Articolo 355, punto 3, TFUE — Status di Gibilterra — Articolo 49 TFUE — Articolo 63 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Situazione puramente interna</i> )
C 428 del 13 dicembre 2017	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8615 — AXA/Unibail-Rodamco/Paunsdorf Center)
C 428 del 13 dicembre 2017	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8700 — Engie/Omnes Capital/Prédica Prévoyance/Target)
L 341 del 20 dicembre 2017	Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi
L 341 del 20 dicembre 2017	Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
C 444 del 23 dicembre 2017	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8737 — AmTrust/Madison Dearborn Partners/Mayfield Holdings JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata
L 345 del 27 dicembre 2017	Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento e del Consiglio del 12 dicembre 2017 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004
L 345 del 27 dicembre 2017	Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro

L 347 del 28 dicembre 2017	Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012.
----------------------------	---



## **5. ALTRE NOTIZIE**

---



### **5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

#### **Comunicazione del trasferimento del portafoglio danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, di Garantie Assistance con sede in Francia a Filassistance International con sede in Francia.**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza francese ha comunicato l'approvazione del trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da "Garantie Assistance" a "Filassistance International" con effetto 26 dicembre 2017.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

#### **Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Zilveren Kruis Ziektkostenverzekeringen N.V. a Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. e da Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. a Achmea Zorgverzekeringen N.V., tutte con sede nei Paesi Bassi.**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dei Paesi Bassi, De Nederlandsche Bank, ha comunicato l'approvazione del trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Zilveren Kruis Ziektkostenverzekeringen N.V. a Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. e da Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. a Achmea Zorgverzekeringen N.V., tutte con sede nei Paesi Bassi, con effetto dal 31 dicembre 2017.

I trasferimenti non sono causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

